

Disciplina penale in materia di armi: le novità introdotte dal d.lgs. n. 204 del 2010

Primo commento al d.lgs. n. 204 del 2010

[Luca Pistorelli]

SOMMARIO:

Premessa

1. Definizioni (art. 2, comma primo, d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)
2. Carta europea d'arma da fuoco (art. 2, comma secondo, d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)
3. Le modifiche al T.U.L.P.S. (art. 3 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)
4. Le modifiche alla l. 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 4 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)
5. Le modifiche alla l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 5 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)
6. Armi da caccia (art. 6 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204).

Premessa

Con il **d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204** (pubblicato in Gazz. Uff. n. 288 del 10 dicembre 2010) l'Esecutivo ha dato **esecuzione alla delega** attribuitagli dall'**art. 36 l. 7 luglio 2009, n. 88** (Legge comunitaria 2008) per l'**attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di armi**.

Tale direttiva ha provveduto a sua volta alla **modifica** ed all'**integrazione della direttiva 91/477/CEE**, che costituisce il testo normativo comunitario fondamentale in materia di armi. L'aggiornamento di tale direttiva era divenuto necessario a causa della persistente disomogeneità delle legislazioni in materia di armi dei paesi membri, ma altresì in ragione dell'intervenuta adesione, nel frattempo, della Comunità Europea al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000 (il protocollo è quello del 31 maggio 2001 e la firma della Commissione a nome della Comunità è del 16 gennaio 2002).

Con la **direttiva del 1991** si era in realtà inteso configurare una misura di accompagnamento del mercato interno, stabilendo un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di rendere compatibile tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e comunque adeguate a tale tipo di prodotti. A tal fine la direttiva aveva, tra l'altro, istituito la carta europea d'arma da fuoco oltre a porre alcuni principi tesi ad armonizzare le normative interne relative, esclusivamente, alle armi da fuoco.

Alla direttiva in questione venne data attuazione attraverso il **d.lgs. 30 novembre 1992, n. 527**, il quale, peraltro, ha concentrato la sua disciplina proprio sulla citata carta europea, avendo per il resto il legislatore riconosciuto la generale compatibilità della normativa interna in materia di armi con i principi fissati dalla direttiva.

Come detto, la **direttiva del 2008** ha provveduto a rivedere ed ad espandere i contenuti di quella del 1991 (che non è stata sostituita, ma per l'appunto solo modificata), fissando nel **28 luglio 2010 il termine assegnato per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali**.

Il d.lgs. n. 204 del 2010 ha provveduto ora a tale adeguamento, nel solco tracciato dalla menzionata legge delega del 2009, senza peraltro procedere al più generale riordino della farraginoso legislazione in materia di armi, cui pure il Governo era autorizzato sulla base della disposizione contenuta nell'**art. 5** della legge medesima (in proposito va peraltro evidenziato che **tale norma autorizza alla compilazione di testi unici entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati che recepiscono direttive comunitarie**, termine dunque che, nel caso di specie,

inizierà a decorrere soltanto dal 1° luglio 2011, che, come subito si dirà, è per l'appunto la data fissata per l'entrata in vigore del d.lgs. n. 204 del 2010).

Sul piano generale va ancora rilevato che **il decreto è stato adottato senza rispettare il termine assegnato dalla legge delega**, che era poi quello fissato dalla direttiva per il suo recepimento.

Come testè accennato, invece, l'**art. 8** dello stesso decreto **prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore tutte indistintamente** (comprese quelle penali dunque) **il 1° luglio 2011**. Non di meno l'**art. 6**, comma quarto, del d.lgs. n. 204 del 2010 prevede che anche **oltre tale data continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti fino a quando non vengano emanati i regolamenti previsti da numerose disposizioni del decreto per l'attuazione delle modifiche apportate alle medesime**. Ciò, in particolare, rileva ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione medica per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi ovvero per la loro detenzione e in materia di armi giocattolo.

Quanto ai **principi di delega**, di seguito si riporta il testo del citato **art. 36** della **l. n. 88 del 2009**:

Art. 36.

Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonche´ delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalita` per assicurarne il piu` efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilita` delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilita` e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attivita` di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attivita` di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilita` con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonche´ procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilita` e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attivita` di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per

l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Definizioni (art. 2, comma primo, d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

a) Osservazioni generali

Mentre l'**art. 1** del decreto **precisa** solamente come **le nuove disposizioni** abbiano **funzione integrativa** di quelle vigenti in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il successivo **art. 2** **interviene sul d. lgs. n. 527 del 1992** e cioè, come già ricordato, sul testo normativo attraverso il quale era stata recepita la direttiva del 1991 e che tuttora contiene la disciplina generale sulla carta europea delle armi da fuoco.

La novella ha configurato nell'**art. 1** del citato decreto legislativo l'inedito **comma 1 bis**, nel quale hanno trovato collocazione alcune **disposizioni definitive** che replicano quelle introdotte dal legislatore comunitario del 2008 nel testo della direttiva 1991/477/CEE.

Definizioni che sono le seguenti:

a) **"arma da fuoco"**: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;

b) **"parte"**: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

c) **"parte essenziale"**: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che,

in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;

d) **"munizione"**: l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;

e) **"tracciabilità"**: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;

f) **"intermediario"**: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori;

g) **"armaiolo"**: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni".

L'**ambito applicativo** di tali definizioni è formalmente delimitato dal nuovo comma dell'art. 1 alle **disposizioni contenute nello stesso d. lgs. n. 527 del 1992**, le quali peraltro, tra le nozioni richiamate, evocano esclusivamente quella di **"arma da fuoco"**.

In realtà dalla volontà di attuare la direttiva espressa nel primo comma dello stesso art. 1 del d. lgs. n. 527 (contestualmente aggiornato con il riferimento alla direttiva del 2008) e dal già menzionato avvertimento presente nell'art.1 del d. lgs. n. 204 del 2010 circa la funzione integrativa della legislazione in materia di armi nel suo complesso svolta dalla novella, sembrerebbe potersi trarre la convinzione che le nuove definizioni debbano valere **anche oltre l'ambito dichiarato** e che pertanto alle stesse sia necessario fare riferimento nell'applicazione delle norme incriminatrici in materia di armi e munizioni.

Peraltro va evidenziato che, nel modificare alcuni tratti della legislazione vigente in materia di armi, **la stessa novella ha espressamente provveduto a menzionare le disposizioni definitorie di nuova introduzione quando ha dovuto evocare le nozioni a cui le medesime si riferiscono**. Il che potrebbe dunque suffragare conclusioni diametralmente opposte a quelle rassegnate in precedenza.

b) Arma da fuoco e arma inutilizzabile

Quanto alla nozione di arma da fuoco accolta dalla direttiva e introdotta dalla novella, va sottolineato come la stessa **non** si sovrapponga a quella di **arma da sparo ricavabile dall'art. 2 l. 18 aprile 1975, n. 110**. Infatti sulla base della classificazione compiuta da quest'ultima disposizione per arma da sparo si intende normalmente quella idonea all'azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa (in questo senso v. ad esempio Sez. I 9 luglio 1981 – dep. 7 gennaio 1982, n. 120, Saia, rv 151488).

Ed in tal senso quella delle armi da fuoco è costantemente stata ritenuta come una **species del genus armi da sparo in senso lato, caratterizzata dal particolare tipo di propellente utilizzato per il lancio del proiettile (la polvere da sparo) e dalla peculiare dinamica di innesco del lancio (deflagrazione conseguente alla combustione del propellente)**. Definizione che per l'appunto si riflette ora in quella introdotta dal d. lgs. n. 204 del 2010.

In proposito va ancora ricordato che **la norma in commento esclude dalla nozione di arma da fuoco** gli oggetti che, pur conformi alla definizione, risultano elencati al punto III dell'allegato I della direttiva 1991/477/CEE e cioè, anche a seguito delle modifiche apportate nel 2008: a) le armi che sono state rese definitivamente inutilizzabili in modo da rendere tutte le loro parti essenziali inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare nell'ottica dell'eventuale riattivazione dell'arma; b) gli oggetti concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali o tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici; c) le armi antiche o le loro riproduzioni, purché già non rientrino nelle categorie precedentemente illustrate e siano oggetto di disciplina da parte delle legislazioni degli Stati membri.

Tralasciando le due ultime categorie elencate (non modificate nel 2008 e quindi da sempre già catalogate negli artt. 2 e 10 della citata l. n. 110 del 1975 in modo non incompatibile con quanto disposto dalla

direttiva) è opportuno concentrarsi sulla nozione di **arma inutilizzabile di cui sub a)**.

In proposito va evidenziato che **nella formulazione originaria della direttiva n. 477** l'arma inutilizzabile era quella divenuta inservibile mediante procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti dal medesimo (sostanzialmente i procedimenti c.d. di disattivazione, che la novella ha ora espressamente regolamentato per la prima volta a livello legislativo nell'art. 13 *bis* della l. n. 110 del 1975: v. *amplius* sub 5, d).

Nel 2008 il legislatore comunitario ha ritenuto invece di accogliere una **nozione meno formale** di arma inefficiente, considerando inutilizzabile **l'arma divenuta definitivamente incapace di svolgere la propria funzione attraverso un procedimento non reversibile di trasformazione delle sue componenti e ciò a prescindere dalle modalità seguite per produrre tale risultato**. Pertanto a tale nozione sembra riconducibile ora anche l'arma divenuta inefficiente per motivi accidentali, purché effettivamente ed irreversibilmente inutilizzabile come tale.

Tale nozione – che, come si è detto, è stata ora direttamente recepita dalla norma interna, attraverso il rinvio all'allegato della direttiva – **non introduce in realtà profili di effettiva novità**, atteso che inefficienza all'uso proprio in senso sostanziale e irreversibilità della trasformazione sono i requisiti tradizionalmente posti dalla giurisprudenza alla base della valutazione negativa sulla identificabilità di una entità fisica apparentemente qualificabile come arma con l'oggetto materiale tipico descritto nelle norme incriminative in materia di armi e ciò sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per cui la detenzione e il porto illegali di armi da guerra, tipo guerra e comuni da sparo e delle relative parti sono puniti soltanto se le stesse sono «atte all'impiego» (v. *ex multis* **Sez. I 4 luglio 2008 – dep. 18 settembre 2008, n. 35648, Saitta, rv 240677; Sez. VI 22 febbraio 2001 – dep. 11 aprile 2001, n. 15159, Marengo, rv 218773**).

c) Parti d'arma

Quanto alle altre nozioni introdotte dalla novella, tralasciando per ora quelle di "tracciabilità", "intermediario", "armaiolo" e "munizione" su cui si tornerà in seguito, vale la pena soffermarsi su quelle di "parte" e "parte essenziale" d'arma.

Con riguardo alla prima va evidenziato che **in precedenza l'ordinamento interno non aveva mai fornito la relativa definizione**.

Ciononostante la nozione di parte d'arma è da sempre richiamata in numerose norme incriminative e riferita sia alle parti d'arma da guerra e tipo guerra, che a quelle delle armi comuni da sparo.

L'assenza di una definizione legale di "parti d'arma" ha tendenzialmente portato a classificare le stesse alla stregua di elementi naturalistici delle fattispecie di cui concorrono a definire l'oggetto materiale tipico e cioè come **le parti in cui può essere scomposta l'entità fisica identificabile come "arma da guerra, tipo guerra o comune da sparo"** (che si qualifica invece come elemento normativo delle stesse fattispecie, atteso che l'ordinamento fornisce una definizione dei diversi tipi d'arma, sebbene attraverso la tecnica della catalogazione diretta degli oggetti cui la medesima si applica).

Siffatta **impostazione** interpretativa è stata peraltro **progressivamente corretta**, ritenendosi comunque necessario introdurre un criterio qualitativo di selezione in grado di evitare l'indistinta equiparazione tra tutte le componenti dell'arma, apparendo inaccettabile che l'estensione alle stesse del severo statuto penale dettato per le armi potesse riguardare, ad esempio, anche la minuteria metallica (molle, viti, ecc.) utilizzata nel loro assemblaggio.

In tal senso la consolidata **giurisprudenza** della Corte ritiene dunque che non qualsiasi elemento costitutivo dell'arma possa essere qualificata come sua "parte", ma solo quelle componenti che, singolarmente considerate, assumano una rilevante importanza strutturale ed una effettiva autonomia funzionale. E ciò in quanto la *ratio* dell'estensione delle norme incriminative alle parti d'arma andrebbe ricercata innanzi tutto nell'esigenza di impedire che attraverso la scomposizione programmata dell'arma completa sia possibile eludere le disposizioni che la riguardano; conseguentemente tale estensione andrebbe riferita solo a quelle parti che consentono la rapida costituzione di un'arma funzionale all'uso che le è proprio (v. in questo senso ad esempio **Sez. I 22 settembre 1989 – dep. 6 dicembre 1989, n. 17105, Piva, rv 182752; Sez. I 15 novembre 1988 – dep. 22 febbraio 1990, n. 2542, Libanori, rv 183449**).

In tal senso la stessa giurisprudenza ha sostanzialmente elaborato una sorta di distinzione tra "parti" e "accessori" dell'arma (rifiutando invece costantemente quella tra "parti essenziali" e "parti accessorie"), al

fine di circoscrivere la portata delle norme incriminatrici di cui si è detto solo alle prime, ma nella prima categoria ha tendenzialmente ricompreso anche quelle componenti non strettamente necessarie a rendere un'arma idonea all'uso, ma comunque in grado di incrementarne la potenzialità offensiva ovvero di renderne più agevole o funzionale l'utilizzo, mentre alla seconda ha ricondotto solo le componenti di mera rifinitura o di ornamento che non abbiano alcun riflesso, diretto o indiretto, sul funzionamento o sulla pericolosità della arma stessa (v. *ex multis* e tra le più recenti Sez. 12 dicembre 2007 – dep. 4 febbraio 2008, n. 5329, Cagnin, rv 238860; Sez. I, 8 novembre 2007 – dep. 15 novembre 2007, n. 42291, Spezia, rv 238116; Sez. I, 24 ottobre 2002 – dep. 12 dicembre 2002, n. 41704, Frittelli, rv 222944; Sez. I 7 dicembre 2000 – dep. 12 febbraio 2001, n. 5857, Chiappi, rv 218080).

Conclusioni queste non condivise da una parte della **dottrina**, la quale ha ritenuto invece che dal complesso della normativa in materia di armi emerga la volontà del legislatore di limitare l'estensione delle norme incriminatrici, nel caso delle armi comuni da sparo, solo a quelle indispensabili al loro funzionamento e cioè a quelle elencate nell'art. 19 l. n. 110 del 1975 (canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, basculi e caricatori) ai fini della disciplina del trasporto delle stesse. In particolare è stato evidenziato come la citata norma menzioni indistintamente le parti d'arma da guerra e tipo guerra ed invece, per l'appunto, si impegni in una precisa individuazione della parti delle armi comuni per cui è necessario provvedere all'avviso in caso di trasporto ai sensi degli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S.

Orientamento che ha tratto nuovo vigore all'indomani dell'entrata in vigore proprio della direttiva n. 477 del 1991, atteso che nell'allegato I della medesima, apparentemente, venivano qualificate come "parti essenziali" delle armi da fuoco soltanto alcune componenti (e cioè il meccanismo di chiusura, la camera e la canna).

In proposito la stessa giurisprudenza citata in precedenza ha avuto peraltro modo di chiarire che la definizione operata dalla citata direttiva di alcune componenti dell'arma come "essenziali" doveva considerarsi funzionale soltanto alla classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (ovvero armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette ad obblighi di sorta: in tal senso v. le sentenze Cagnin e Chiappi citate in precedenza).

Ed in effetti l'allegato I della direttiva non provvede ad alcuna effettiva definizione della parti essenziali delle armi da fuoco, limitandosi a precisare che meccanismo di chiusura, camera e canna (definiti come tali), in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma di cui fanno o sono destinati a far parte.

Ed in tal senso la **direttiva n. 51 del 2008** non ha modificato l'allegato I della direttiva n. 477 del 1991, ma si è limitata ad introdurre nell'**art. 1** della stessa le definizioni di "parti" e "parti essenziali", ora recepite nel d. lgs. n. 527 del 1992 attraverso la novella in commento.

La prima definizione precisa che le "**parti**" di un'arma da fuoco sono sostanzialmente quelle indispensabili al suo funzionamento, fornendone altresì un elenco che deve peraltro ritenersi – atteso il tenore letterale della disposizione – non esaustivo, nel senso che le componenti elencate devono intendersi comunque parti di un'arma da fuoco, ancorché non ritenute eventualmente indispensabili al suo funzionamento, ma ciò non esclude che tali possano essere considerati anche altri elementi costitutivi dell'arma che corrispondano però alla valutazione di indispensabilità. La seconda isola invece quelle componenti già menzionate in precedenza nell'allegato I (meccanismo di chiusura, camera e canna), ribadendo esclusivamente che la loro classificazione dipende da quella dell'arma cui sono destinate.

La **distinzione tra "parti" e "parti essenziali"** operata dal legislatore comunitario nel 2008 sembrerebbe trovare la sua spiegazione nella configurazione dell'obbligo di marcatura delle armi da fuoco da effettuarsi, ai sensi del nuovo testo dell'art. 4 della direttiva 1991/477/CEE, per l'appunto sulle parti essenziali dell'arma. Peraltro la stessa disposizione impone che la marcatura avvenga esclusivamente su quelle parti essenziali la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile, nozione che, come si è visto, va ricavata dal punto III dell'allegato I della stessa direttiva.

Ed in questo senso la novella ha utilizzato la nozione di "**parti essenziali**" solo al fine di modificare la disciplina dell'immatricolazione delle armi comuni da sparo di cui all'art. 11 l. n. 110 del 1975 (su cui si tornerà in seguito) e per precisare che la marcatura deve essere apposta «in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di cui all'art. 1 bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527».

Il legislatore dunque ha consentito la marcatura anche su parti diverse da quelle considerate "essenziali" ai sensi della direttiva europea e della stessa definizione recepita nel d. lgs. n. 527 del 1992, ma in tal senso ha delimitato il novero delle componenti sulle quali la stessa può essere effettuata individuando

delle parti che possono comunque ritenersi essenziali nel senso accolto dall'art. 4 della stessa direttiva e cioè delle componenti la cui distruzione comporterebbe l'inutilizzabilità dell'arma.

In realtà, come accennato, la nozione di "parti essenziali" accolta nell'art. 1 della direttiva sembra non coincidere per difetto con quella ricavabile dal successivo art. 4, circostanza che può effettivamente determinare qualche confusione. Ciò non toglie però che né dalla direttiva, né dalle norme introdotte dal d. lgs. n. 204 del 2010 possono ricavarsi argomenti per sostenere che le norme incriminatrici in materia di armi comuni da sparo abbiano oramai ad oggetto esclusivamente le parti essenziali delle medesime, giacché è evidente che ogni riferimento all'essenzialità di tali componenti – sia esso contenuto nella normativa comunitaria o in quella nazionale – è dettato al limitato fine di disciplinare l'attività di immatricolazione.

Diversa è la questione posta invece dalla configurazione dell'altra definizione introdotta dalla novella, quella di "**parti**" di arma da fuoco.

Tale definizione viene richiamata dalla novella esclusivamente nel nuovo testo dell'art. 38 T.U.L.P.S., che per l'appunto il d. lgs. 204 del 2010 ha provveduto a modificare.

Tale disposizione configura l'obbligo di denuncia delle armi, il cui inadempimento definisce il connotato di illegalità della detenzione punita dagli art. 2 e 7 della l. n. 895 del 1967, se si tratta di armi comuni da sparo, e dall'art. 697 cod. pen. per le altre tipologie di armi.

La stessa disposizione aveva finora ommesso alcun esplicito riferimento alle parti d'arma, ma ciononostante la giurisprudenza non ha mai dubitato dell'implicita estensione dell'obbligo di denuncia quantomeno alle parti di armi comuni da sparo, proprio in quanto le norme incriminatrici che ne sanzionano l'illegale detenzione fanno espresso riferimento anche a queste ultime (v. **Sez. I 23 aprile 1990 – dep. 7 luglio 1990, n. 9817, Giuliani, rv 184801**).

Nel riscrivere il primo comma del citato art. 38 T.U.L.P.S. la novella ha ora espressamente esteso l'obbligo di denuncia alle parti d'arma, identificate però attraverso il rinvio alla definizione contestualmente introdotta all'art.1, comma 1 bis, lett. b, d. lgs. n. 527 del 1992.

Definizione che concerne esclusivamente le parti d'arma da fuoco, che come si è detto, è solo una specie del più vasto *genus* delle armi comuni da sparo. Sembrerebbe dunque innanzi tutto doversene dedurre che le parti di armi comuni da sparo che non siano anche armi da fuoco rimangano escluse dall'obbligo di denuncia.

Ciò detto, va ribadito che **per la disposizione definitoria richiamata nell'art. 38 T.U.L.P.S. è "parte" dell'arma qualsiasi componente progettata per essa e «indispensabile al suo funzionamento»**. E' evidente a questo punto che l'esatta estensione di tale definizione – e quindi, a caduta, dell'obbligo di denuncia e della fattispecie di illegale detenzione - dipende dal contenuto che si attribuisce al concetto di "indispensabilità" evocato dal legislatore.

Formalmente la formula "indispensabile al suo funzionamento" sembrerebbe lasciar intendere che a rilevare siano solo quelle componenti dell'arma senza le quali la stessa non sarebbe in grado di essere utilizzata in senso proprio. E del resto la maggior parte delle componenti elencate nella seconda parte della lett. b) della norma definitoria (canna, fusto o carcassa, carrello o tamburo, otturatore o blocco di culatta) sembrano confortare tale conclusione, trattandosi di elementi effettivamente imprescindibili per garantire il funzionamento di un'arma da fuoco.

L'interpretazione apparentemente imposta dal dato testuale potrebbe rivelare una potenziale interferenza tra la definizione in discussione e quella di "parti essenziali" contenuta nella lett. c) del comma 1 bis dell'art. 1 d. lgs. n. 527 del 1992. Infatti tale ultima disposizione annovera tra le parti essenziali anche la canna delle armi da fuoco, che, come testè ricordato, è componente elencata anche nella definizione di cui alla lett. b).

In altri termini potrebbe risultare non chiaro quale sia l'autonomo ambito di applicazione delle due nozioni ("parti" e "parti essenziali"), tanto più che da una ricognizione del testo inglese e francese della direttiva del 2008, emerge come, contrariamente alle sfumature terminologiche utilizzate nella traduzione ufficiale italiana, tanto per la definizione delle "parti" d'arma che per quella di "parti essenziali" vengono indistintamente utilizzati, rispettivamente, gli aggettivi "essentiel" ed "essential".

In realtà, come già illustrato, **la nozione di parti essenziali è strumentale esclusivamente all'individuazione delle componenti su cui possono essere apposti i segni distintivi dell'arma ed alla determinazione delle condizioni di inutilizzabilità dell'arma da fuoco** (delle condizioni cioè

per cui la stessa cessa di essere tale).

Non solo nel citato elenco di cui alla lett. b), oltre alle componenti già ricordate, sono menzionati anche i c.d. "silenzianti" («ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco»), che non possono certo considerarsi parti "indispensabili" per il funzionamento dell'arma (e che la giurisprudenza ha sempre considerato parti d'arma ai fini dell'applicazione delle norme penali; v. da ultima la già citata sentenza Spezia).

Il quadro normativo potrebbe apparire in qualche modo contraddittorio. Peraltro, qualora dovesse accogliersi un'interpretazione letterale della novella è evidente che parti d'arma, ai fini dell'obbligo di denuncia della loro detenzione, sarebbero solo quelle effettivamente indispensabili al funzionamento della medesima (più i silenzianti) e dovrebbero dunque rivedersi alcuni degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli a ricomprendere nella categoria anche componenti idonee esclusivamente ad aumentare la potenzialità offensiva dell'arma, senza impedirne, qualora mancanti, l'operatività propria. In alternativa dovrebbe approdarsi ad una lettura "relativistica" del requisito di indispensabilità, da intendersi come riferita allo specifico utilizzo cui l'arma è stata dedicata dal suo utilizzatore. Interpretazione che però è difficilmente praticabile laddove oggetto di detenzione sia solo la "parte" e non anche l'arma a cui è destinata.

Viene poi in conto il **problema**, già segnalato in precedenza, della determinazione dell'**esatto ambito di applicazione della definizione introdotta nell'art. 1 bis della l. n. 527 del 1992**, atteso che la stessa essendo richiamata, come detto, nell'art. 38 T.U.L.P.S. influisce sul concetto di parti d'arma evocato nella fattispecie di illegale detenzione di cui all'art. 2 della l. n. 895 del 1967, ma potrebbe non necessariamente riguardare anche le parti d'arma descritte in quella di porto illegale di cui all'art. 4 della stessa legge.

2. Carta europea d'arma da fuoco (art. 2, comma secondo, d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

Con riguardo alla carta europea d'armi da fuoco, la novella si limita a **marginali modifiche della disciplina introdotta dal già citato d. lgs. n. 527 del 1992**. In particolare il secondo comma dell'art. 2 del succitato decreto è stato sostituito ed ora precisa che legittimati a richiedere il documento non sono solo i residenti nel territorio dello Stato, ma altresì i cittadini UE ivi domiciliati e titolari di licenza di porto d'armi. Analogamente nel comma terzo dello stesso articolo è stato precisato che, per quanto riguarda i cittadini UE domiciliati in Italia, la domanda di rilascio della carta deve essere presentata al questore della provincia di domicilio.

3. Le modifiche al T.U.L.P.S. (art. 3 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

a) Fabbricazione, assemblaggio, importazione e trasporto di armi da guerra e di altre armi (comma 1, lett a e b).

Numerose invece le modifiche apportate dalla novella al T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

Innanzitutto **è stato integrato nell'art. 28 l'elenco delle attività ad oggetto le armi da guerra e le loro parti vietate in mancanza di licenza del Ministro dell'interno. In particolare nell'elenco è stata inserita anche l'attività di assemblaggio, formalmente riferibile anche alle altre cose oggetto del divieto menzionate nella norma** (e cioè le munizioni, le uniformi militari e gli altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento delle forze armate nazionali o straniere).

Con particolare riguardo all'assemblaggio di armi va ricordato che la giurisprudenza se ne è occupata di rado e praticamente con esclusivo riferimento alla fattispecie dell'arma c.d. "composta" e cioè quella risultante, per l'appunto, dall'assemblaggio per così dire "artigianale" di componenti che provengono da armi diverse (v. ad es. **Sez. I 21 aprile 1988 – dep. 11 novembre 1989, n. 15480, Agosti, rv 169942 o Sez. I 24 ottobre 1998 – dep. 5 febbraio 1999, n. 1487, Colaviti, rv 212338**).

Il **significato del termine "assemblaggio"** utilizzato dal legislatore, atteso il contesto normativo in cui viene speso, sembra invece essere più ampio, dovendosi ritenere riferito anche all'attività industriale di composizione delle parti d'arma pre-confezionate da altri, attività che in passato la dottrina aveva comunque ritenuto riconducibile a quella di fabbricazione in senso proprio e quindi in ogni caso coperta dal divieto posto dalla disposizione in commento.

Peraltro va segnalato che nell'art. 1 l. n. 895 del 1967 non è stato introdotto dalla novella analogo riferimento all'attività di assemblaggio. Pertanto tale articolo continua formalmente a sanzionare penalmente soltanto la "fabbricazione" illecita di armi da guerra, la cui nozione sembra ora più problematico estendere all'attività di assemblaggio, proprio in ragione dell'autonomia concettuale riservata a tale attività dalla novella.

Nel secondo comma del citato art. 28 è stato invece specificato che la licenza rilasciata per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco da guerra e assimilate, nonché per la detenzione e la raccolta degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati e di polizia, conserva validità per due anni e non per uno soltanto come previsto in precedenza.

Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha infine elevato la pena pecuniaria (lasciando immutata quella detentiva) prevista al quarto comma dello stesso art. 28 per il delitto di trasporto di armi da guerra senza previo avviso al prefetto. In tal senso la novella ha fissato la nuova forbice edittale tra il minimo di tremila euro e il massimo di trentamila euro di multa (in precedenza il reato era punito con la multa da cinquecento a tremila euro).

Analoghe modifiche sono state apportate anche all'art. 31 T.U.L.P.S., che vieta la fabbricazione, l'introduzione, l'esportazione la raccolta commerciale e la vendita di armi diverse da quella da guerra senza licenza del questore.

Anche in questo caso accanto all'attività di fabbricazione è stata tipizzata quella di assemblaggio. Ancora una volta, però, non essendo stata apportata alcuna modifica all'art. 1 della l. n. 895 del 1967 (che in combinato disposto del successivo art. 7 della medesima legge ne sanziona penalmente l'esercizio illecito con riguardo alle armi comuni da sparo), nè all'art. 695 cod. pen. (che svolge la stessa funzione in relazione alle armi diverse da quelle comuni da sparo), appare in dubbio il persistere della possibilità di estendere le menzionate incriminazioni anche alla nuova condotta enucleata in maniera autonoma dal legislatore.

Anche per la licenza relativa alle armi diverse da quelle da guerra è stato poi esteso il limite di validità, fissato ora in tre anni e non più in due come prevedeva la normativa previgente.

b) Intermediazione (comma 1, lett. c)

Totalmente inedito è l'art. 31 bis del T.U.L.P.S., che la novella ha introdotto per corrispondere a quanto statuito dalla direttiva comunitaria del 2008.

Nel citato articolo ha trovato collocazione l'attività di intermediazione nel settore delle armi, per la cui nozione la disposizione rinvia all'art.1 lett. f) del d. lgs. n. 527 del 1992, il quale, come si è già visto, definisce l'intermediario come la persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità, precisando altresì espressamente che non può essere considerato "intermediario" il mero vettore.

Anche per svolgere questa attività, enucleata in maniera autonoma per la prima volta dalla legislazione in materia di armi, è necessario dotarsi di apposita licenza, rilasciata dal prefetto e valida per il periodo di tre anni.

La nuova disposizione prevede altresì l'obbligo per chi abbia conseguito la licenza di comunicare annualmente all'autorità un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate. Obbligo per la cui violazione è prevista, la prima volta, la sospensione della licenza e, in caso di recidiva, anche la revoca della stessa.

La novella non ha invece configurato alcuna disposizione penale destinata specificamente alla repressione dell'esercizio illecito dell'attività di intermediazione, né ovviamente il rinvio operato dalla medesima alla normazione secondaria per fissare le modalità di attuazione della nuova disposizione è in grado di mutare la situazione. Sarà dunque necessario stabilire se il riferimento alla vendita e cessione illecita di armi da guerra o comuni da sparo contenuto nell'art. 1 della l. n. 895 del 1967 possa ritenersi sufficiente a ricomprendere anche tale attività, che indubbiamente è strumentale ed accessoria al trasferimento delle suddette armi.

c) *Armaioli e cessione di armi comuni (comma 1, lett. d)*

La novella ha poi provveduto alla riformulazione dell'art. 35 T.U.L.P.S., dedicato agli obblighi dei fabbricanti, riparatori e commercianti d'armi, primo fra tutti quello della tenuta del registro giornaliero delle operazioni compiute.

L'indicazione delle tre categorie di operatori è stata ora sostituita dalla **nuova nozione di "armaiolo"** che, come si è visto, è stata introdotta all'art. 1 *bis* del d. lgs. n. 527 del 1992 e che è genericamente riferita a chiunque eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, delle loro parti e delle munizioni. Dunque, in ultima analisi, la modifica operata dal legislatore ha come effetto quello dell'ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi previsti dall'articolo in commento anche ai disattivatori, locatori, assemblatori e "scambisti" professionali di armi e munizioni.

Nella sostanza gli obblighi imposti a tali soggetti dal testo previgente della norma sono stati conservati, pur essendone state variate alcune modalità di adempimento, ma la novella ne ha introdotti anche di ulteriori.

E' dunque stato riproposto il già citato obbligo di tenuta del registro giornaliero nel quale devono essere indicate le generalità delle controparti dell'armaiolo, ma **dello stesso registro è stata ora imposta la configurazione in formato elettronico, mentre il periodo di conservazione del medesimo dopo la cessazione dell'attività è stato portato da dieci a cinquant'anni** (e per rendere effettiva quest'ultima previsione il legislatore ha configurato l'inedito obbligo di consegna al momento della cessazione dell'attività del registro in questione - e di quello cartaceo tenuto prima dell'entrata in vigore della novella - all'autorità di polizia che ha rilasciato la licenza la quale provvede alla materiale conservazione dei dati per il periodo indicato; disposizioni analoghe sono state introdotte con riguardo alla conservazione dei registri cui sono tenuti ai sensi dell'art. 55 T.U.L.P.S. i fabbricanti, i depositari e i rivenditori di esplosivi).

E' stato conservato anche l'obbligo di comunicazione mensile delle generalità di coloro che hanno venduto all'armaiolo o acquistato da lui le armi, ma è stata introdotta la possibilità di comunicare tali dati per via telematica.

Nessuna modifica ha subito invece il divieto di vendere o cedere ad altro titolo armi a privati non muniti del permesso per il porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto (che continua ad avere validità di un mese e a non poter essere rilasciato ai minori). **E' stata invece trasformata in obbligo la facoltà riconosciuta al questore di subordinare il rilascio del suddetto nulla osta ad una certificazione medica, estesa non solo ai vizi anche solo parziali di mente, ma altresì all'assunzione di stupefacenti ed all'abuso di alcool.**

Sono state conservate anche le due contravvenzioni previste precedentemente dall'art. 35 T.U.L.P.S., ma è stato inasprito il relativo trattamento sanzionatorio.

Così la violazione degli obblighi imposti all'armaiolo è ora punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 4.000 ad euro 20.000 (in precedenza era previsto l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda non inferiore ad euro 129). Mentre per colui che si renda acquirente o cessionario di un'arma in violazione delle disposizioni del citato art. 35 è ora previsto l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 ad euro 10.000 (precedentemente era previsto l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino ad euro 129).

Infine la novella ha introdotto un inedito obbligo (la cui violazione comunque integra un mero illecito amministrativo) a carico del soggetto cui viene rilasciato dal questore il nulla osta all'acquisto di armi o altro provvedimento che consente l'acquisizione a qualunque titolo delle stesse. Questi deve infatti comunicare tali provvedimenti ai conviventi maggiorenni (compreso quello *more uxorio*) rendendoli dunque edotti del fatto di essere stato autorizzato ad acquistare un'arma.

Conclusivamente appare opportuno ponderare le conseguenze delle modifiche apportate dal legislatore sull'interpretazione corrente dell'articolo in commento. Come noto, infatti, la dottrina è tradizionalmente divisa sulla disciplina della vendita occasionale di armi comuni da sparo tra privati. Oggetto di controversia è l'estensione o meno anche a tali transazioni della disciplina dell'art. 31 T.U.L.P.S., che impone al venditore di dotarsi preventivamente della licenza del questore e,

conseguentemente, l'eventuale configurabilità del delitto previsto dagli artt. 1 e 7 l. n. 895 del 1967 in caso di vendita effettuata in assenza di tale licenza.

Sulla tesi più restrittiva è prevalso un orientamento favorevole ad escludere che la vendita tra privati possa essere iscritta nell'ambito della fattispecie delittuosa, osservandosi in proposito che quest'ultima riguarda la vendita e la cessione di armi senza licenza e che destinatari dell'obbligo di conseguirla sono solo coloro che esercitano in maniera continuativa il loro commercio. Orientamento questo recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che il venditore occasionale di un'arma può essere ritenuto responsabile esclusivamente della contravvenzione prevista dall'art. 35 T.U.L.P.S. per il caso in cui abbia ceduto l'arma a soggetto sprovvisto di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto, seppure a condizione che la vendita o la cessione sia avvenuta tra persone identificate e non per causa *contra legem* (v. Sez. IV 13 dicembre 2006 – dep. 15 febbraio 2007, n. 6340, Bianco, rv 236097; Sez. I 17 febbraio 1998 – dep. 25 marzo 1998, n. 3745, Varacalli, rv 210127; Sez. I 16 ottobre 1984 – dep. 21 dicembre 1984, n. 11360, Maccagno, rv 167200).

Tale interpretazione non sembra essere stata messa in discussione dalle modifiche apportate dalla novella, atteso che la stessa non ha provveduto a ridimensionare la portata generale del divieto di cessione di armi a soggetti non titolati, il quale, dunque, non riguarda i soli "armaioli", bensì chiunque intenda vendere o comunque cedere un'arma comune.

Le modifiche apportate dal d. lgs. n. 204 del 2010 non sembrano incidere nemmeno su altro orientamento consolidato della Corte e cioè quello per cui l'obbligo di annotazione delle operazioni compiute gravante sugli "armaioli" abbia cadenza quotidiana e non possa essere surrogato attraverso il ricorso a registrazioni informali ovvero, in caso di violazione, sanato attraverso registrazioni "tardive" (v. **Sez. I, 8 maggio 1987 – dep. 23 ottobre 1987, n. 11079, Tamborini, rv 176880; Sez. I 5 ottobre 1976 – dep. 21 marzo 1977, n. 4043, Spinola, rv 135503**).

Quanto alla qualificazione come "armaiolo" di colui che esercita professionalmente l'attività di locatore di armi deve essere ricordato che la locazione d'armi è attività vietata dall'art. 22 l. 18 aprile 1975, n. 110 (la cui trasgressione configura il delitto previsto dallo stesso articolo), salvo che si tratti di armi per uso scenico, sportivo o di caccia ovvero che il conduttore sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni e la locazione avvenga per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo. Fino ad oggi non era mai stata ipotizzata e tanto meno disciplinata dal legislatore l'attività di locatore "professionale" di armi, invece evocata nella definizione di armaiolo confezionata dalla direttiva e recepita dalla novella. Peraltro l'estensione al locatore abituale degli obblighi previsti per il commerciante, il riparatore ed il fabbricante di armi non comporta anche una potenziale estensione dell'oggetto di tale attività, che continua a trovare i limiti di liceità nel disposto del menzionato art. 22 e che dunque nemmeno in futuro potrà ritenersi esercitabile indiscriminatamente con riguardo a tutti i tipi di armi o di locatari.

d) *Denuncia della detenzione di armi (comma 1, lett. e)*

d1) Oggetto dell'obbligo di denuncia

Una delle più importanti novità introdotte dal d. lgs. n. 204 del 2010 riguarda la modifica della disciplina della denuncia delle armi comuni dettata nell'art. 38 T.U.L.P.S.

Nella sua nuova formulazione il primo comma del citato articolo conserva innanzi tutto l'**estensione dell'obbligo a tutte le armi comuni**, siano esse armi da sparo che "bianche". Estensione questa non prevista dalla direttiva europea e che continua a distinguere la legislazione italiana in materia di armi rispetto a quella di altri paesi dell'Unione.

Del tutto nuova è invece la precisazione che l'obbligo di denuncia grava anche su chi detenga parti di armi, così come descritte nell'art. 1 *bis*, comma primo, lett. b) del d. lgs. n. 527 del 1992 e cioè, come si è visto in precedenza, le parti indispensabili al funzionamento dell'arma e comunque la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

Con riguardo alle armi comuni da sparo, va subito detto che, nonostante l'assenza nel testo previgente della disposizione in commento di alcun riferimento alle parti d'arma, gli artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967 hanno invece costantemente previsto che il delitto di detenzione illegale abbia ad oggetto anche queste ultime. Circostanza per cui la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente ritenuto che l'obbligo di denuncia riguardasse anche le parti d'arma, tra l'altro osservando in proposito come altrimenti risulterebbe troppo agevole eludere il disposto dell'art. 38 T.U.L.P.S. suddividendo la detenzione delle

diversi parti di un'arma facilmente ricomponibile fra diversi soggetti (v. **Sez. I 22 settembre 1989 – dep. 6 dicembre 1989, n. 17105, Piva, rv 182752; Sez. I 29 settembre 1988 – dep. 14 dicembre 1988, n. 12451, Gammino, rv 179926** e più di recente con specifico riguardo al silenziatore **Sez. I 8 novembre 2007 – dep. 15 novembre 2007, n. 42291, Spezia, rv 238116**).

La novella ha ora allineato la norma amministrativa al profilo di quella penale, prevedendo specificamente l'obbligo di denunciare anche le parti d'arma, ma **ha contestualmente ristretto l'obbligo alle parti delle sole armi da fuoco**, con esclusione, dunque, di quelle delle altre armi da sparo (ad esempio i fucili ad aria compressa) e delle armi proprie non da sparo (le armi "bianche").

Il legislatore ha dunque fugato ogni residuo dubbio sulla necessità di procedere alla denuncia anche delle singole componenti di queste ultime armi, il che porta a concludere che la detenzione non denunciata delle stesse non possa mai essere ritenuta illegale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967 o 697 cod. pen. (il quale ultimo, peraltro, non nomina nemmeno le parti d'arma).

Quanto alla definizione delle parti d'arma in relazione alle quali sussiste l'obbligo di denuncia si rinvia a quanto illustrato in precedenza sub 1 c).

Sempre con riguardo alle cose per la cui detenzione insorge l'obbligo di denuncia, il nuovo testo dell'art. 38 menziona, come per il passato, **le materie esplodenti e le munizioni. Quanto a queste ultime la novella ha però precisato che l'obbligo di denuncia riguarda le munizioni "finite"**, senza peraltro precisare il significato di quest'ultimo termine. La norma non rinvia alla definizione di munizione mutuata dalla direttiva e inserita ora nel d. lgs. n. 527 del 1992 (e cioè, come già ricordato, l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco), ma sembra in qualche modo evocarla, atteso che la stessa identifica espressamente soltanto la munizione completa di tutti i suoi elementi.

In tal senso il legislatore sembra quindi aver voluto ribadire che non deve essere denunciata la detenzione di parti di munizioni per armi comuni (da fuoco) che non siano contemporaneamente anche materie esplodenti (la polvere da sparo). Principio che sulla base dell'assetto normativo previgente era comunque già riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte, la quale escludeva la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. in riferimento alla detenzione non denunciata di bossoli per armi comuni da sparo, osservando come tale disposizione non sia riferita anche alle parti di munizione (v. **Sez. I 9 marzo 2001 – dep. 28 aprile 2001, n. 17275, Pecoraro, rv 218823**).

Tanto per le munizioni che per le materie esplodenti l'obbligo di denuncia continua a prescindere dal genere, ma **la norma non fa più menzione dell'irrilevanza dei quantitativi detenuti**. Modifica che non sembra poter aver conseguenze sulla consolidata interpretazione per cui, in caso di detenzione regolarmente denunciata di arma comune da sparo, è necessario denunciare la contestuale detenzione solo delle munizioni che eccedono per numero la normale dotazione del caricatore dell'arma (v. da ult. **Sez. I 28 marzo 2008 – dep. 7 maggio 2008, n. 18376**, p.g. in proc. D'Urso, rv 240280).

d2) Adempimento dell'obbligo di denuncia

Per il testo previgente dell'art. 38 T.U.L.P.S. la denuncia doveva essere presentata "immediatamente" dopo l'inizio della detenzione delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti. Il mancato rispetto della stringente tempistica tracciata dalla norma rendeva il detentore inadempiente all'obbligo di denuncia e conseguentemente la detenzione illegale ai fini delle norme incriminatrici il cui precetto quella menzionata concorre ad integrare.

In tale ottica l'avverbio utilizzato dal legislatore è sempre apparso eccessivamente indeterminato per risultare in grado di svolgere in sintonia con i principi costituzionali la funzione di definire la soglia dei comportamenti penalmente rilevanti. Indeterminatezza che la Corte ha cercato di riequilibrare attraverso un'interpretazione ragionevole della tempistica richiesta dalla legge per adempiere all'obbligo di denuncia.

In tal senso si è così consolidata una giurisprudenza tesa ad affermare innanzi tutto che la detenzione in grado di generare l'obbligo di presentare la denuncia si configura solo nel caso di instaurazione di una relazione stabile e non solo momentanea con l'arma. La stessa giurisprudenza ha poi tendenzialmente riconosciuto l'esistenza di un tempo di "tolleranza", inteso come intervallo intercorrente tra il momento dell'acquisto della stabile disponibilità dell'arma e il primo momento successivo utile per l'effettuazione della denuncia (v. ad esempio **Sez. I 18 ottobre 1983 – dep. 2 marzo 1984, n. 1880, Calabresi, rv 162904**).

Quelli illustrati si sono rivelati però principi di scarsa efficienza, la cui applicazione ha garantito scarsa omogeneità nelle decisioni, inevitabilmente condizionate dalla peculiarità delle fattispecie concrete.

La novella cerca ora di porre rimedio all'inconveniente, sostituendo l'avverbio "immediatamente" con un termine preciso per la presentazione della denuncia, fissato dal legislatore in settantadue ore dall'acquisizione della materiale disponibilità delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti.

Il termine in oggetto si rivela tendenzialmente superiore a quello di "tolleranza" mediamente riconosciuto finora dalla giurisprudenza, ma appare tutt'altro che irragionevole o tale da compromettere le esigenze di tutela che l'imposizione dell'obbligo di denuncia vuole soddisfare. Lo stesso restituisce poi le fattispecie penali ad oggetto l'illegale detenzione ad una maggiore aderenza ai principi di tassatività e determinatezza. Ma paradossalmente rischia di risultare in alcuni casi meno favorevole, inserendo un elemento di rigidità nella valutazione della tardività dell'adempimento che non consente al giudice di effettuare, già sul piano oggettivo, alcuna selezione dei fatti normotipo, posto che il disvalore del comportamento sanzionato penalmente è espresso proprio dal non tempestivo adempimento dell'obbligo.

La formula utilizzata dal legislatore per determinare il momento da cui inizia a decorrere il termine per la denuncia (quello di acquisizione della «materiale disponibilità» delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti) fornisce inoltre una seppur parziale **definizione del concetto di "detenzione"**. Definizione che riflette in larga parte quella elaborata nel tempo dalla giurisprudenza, ma che contiene un elemento di indubbia novità. Infatti la novella ha precisato che non può esservi detenzione rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia se non si è instaurato un rapporto "materiale" tra il detentore e l'arma.

Ciò significa che se **la detenzione può essere medio tempore anche solo "mediata"** - nel senso che *medio tempore* l'arma può anche non essere nell'immediata disponibilità del detentore senza che questi cessi di essere considerato tale (come nel caso dell'arma detenuta in un luogo diverso da quello in cui egli si trova o in quello dell'arma custodita da altri o dell'interruzione per cause esterne del rapporto diretto con l'arma: v. in tal senso **Sez. I 16 maggio 1986 – dep. 13 ottobre 1986, n. 10786, Carlino, rv 173927; Sez. I 19 marzo 1993 – dep. 21 aprile 1993, n. 1169, Balzaretti, rv 193724**) - è necessario che la stessa comunque trovi le sue radici dall'instaurazione di una relazione diretta con l'arma e le altre cose menzionate nell'art. 38 citato. Se tale relazione non si è mai instaurata, secondo la lettera della disposizione in commento, non inizia a decorrere il termine di settantadue ore per la presentazione della denuncia e dunque non può perfezionarsi la fattispecie tipica che caratterizza i reati in materia di detenzione illegale.

La nozione di detenzione apparentemente accolta dal legislatore ben si attaglia alla maggior parte dei casi che l'esperienza giudiziaria restituisce, ma rischia di espungere dall'ambito di applicazione delle norme incriminatrici alcune fattispecie. Ad esempio nell'ipotesi di codetenzione è pacifico in giurisprudenza che gravi autonomamente su tutti coloro che possano vantare la disponibilità dell'arma l'obbligo di denunciarne la detenzione, indipendentemente dall'effettivo possesso materiale della stessa (v. **Sez. I 25 gennaio 1982 – dep. 24 giugno 1982, n. 6152, Viola, rv 154322; Sez. I 10 ottobre 1985 – dep. 22 marzo 1986, n. 2351, Badolati, rv 172209; Sez. I 22 ottobre 1990 – dep. 15 novembre 1990, n. 14852, Santolla, rv 185759**). Ma se è invece necessario che si instauri per ognuno dei codetentori una effettiva relazione materiale con l'oggetto, tali conclusioni potrebbero dover essere riviste. Non di meno si pensi all'ipotesi in cui nell'ambito di un sodalizio criminale ad uno dei partecipi venga procurata la disponibilità di un'arma temporaneamente custodita in un nascondiglio cui egli ha libero accesso, ma che di fatto non ha mai visitato da quando vi è stata collocata l'arma medesima pur essendo stato prontamente informato della sua presenza. Ebbene anche in quest'ipotesi la nozione di detenzione apparentemente accolta dal legislatore potrebbe portare ad escludere che sia mai decorso il termine per la denuncia e conseguentemente mai perfezionata la fattispecie detenzione illegale.

In definitiva sarà necessario stabilire se per "materiale disponibilità" di armi, munizioni o materie esplodenti il legislatore abbia inteso riferirsi all'instaurazione, come detto, di una relazione diretta con tali oggetti ovvero abbia voluto figurativamente riferirsi soltanto alla sussistenza di un rapporto di signoria sugli stessi, tale da consentire al detentore di entrare secondo la sua volontà in qualsiasi momento in effettivo contatto materiale con i medesimi.

La novella è intervenuta anche sulle modalità di effettuazione della denuncia, attribuendo all'obbligato - in alternativa a quelle tradizionalmente previste e riproposte anche nel nuovo testo della norma - la facoltà di provvedervi per via telematica al sistema informatico G.E.A., istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.

Infine sono stati aggiunti all'art. 38 T.U.L.P.S. un quarto ed un quinto comma. Il primo impone al

detentore di armi (ma non anche a quello di munizioni o materie esplodenti) che non sia anche titolare della licenza per il porto delle medesime l'inedito obbligo di presentare ogni sei anni la medesima certificazione medica richiesta per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi dall'art. 35 del medesimo testo unico. In caso di inadempimento la norma autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.

L'imposizione dell'obbligo al solo detentore non titolare di licenza si spiega con il fatto che ai sensi dell'art. 1 l. 6 marzo 1987, n. 89 il rilascio di quest'ultima, oltre che alla verifica delle capacità tecniche del richiedente ai sensi dell'art. 8 l. n. 110 del 1975, è già subordinato alla presentazione di un certificato medico di idoneità (i cui requisiti sono stati fissati con d.m. 4 dicembre 1991). La disposizione non chiarisce invece a quale autorità debba essere presentato il certificato, soprattutto nell'ipotesi in cui la denuncia sia stata trasmessa solo per via telematica.

Il nuovo quinto comma dell'art. 38 impone invece l'obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza all'autorità di polizia, obbligo in realtà già previsto dall'art. 58, comma terzo, del Regolamento T.U.L.P.S. (r.d. 6 maggio 1940, n. 635) in relazione non solo al trasferimento delle armi, ma anche delle munizioni e delle materie esplodenti, norma che la novella non ha provveduto ad abrogare.

Le ragioni della duplicazione del precetto sembrano ricollegabili alle incertezze insorte in passato in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie di omessa ripetizione della denuncia in caso di trasferimento dell'arma. In proposito infatti si sono registrati nella giurisprudenza della Corte, così come in dottrina, orientamenti divergenti, formati più che altro in relazione alle ipotesi del trasferimento dell'arma in luogo diverso da quello originariamente denunciato, ma appartenente alla circoscrizione del medesimo ufficio di pubblica sicurezza che aveva ricevuto l'originaria denuncia e a quelle di trasferimento dell'arma nel territorio del medesimo comune, ma nella circoscrizione di una diversa ripartizione dell'autorità di polizia.

Peraltro, mentre per un più risalente indirizzo l'omessa ripetizione della denuncia integrerebbe in ogni caso la fattispecie di detenzione illegale di armi comuni, compromettendo comunque la funzione di controllo sulle armi demandata agli organi pubblici alla cui tutela le norme incriminatrici previste dalla l. n. 895 del 1967 sono poste (v. **Sez. I 17 gennaio 1984 – dep. 30 maggio 1984, n. 5017, Cocco, rv 164524**), oramai il consolidato orientamento dei giudici di legittimità – propugnato anche dalle Sezioni Unite – esclude che la stessa fattispecie possa essere iscritta nell'area di tipicità del delitto e ciò in quanto proprio il citato art. 58 del Regolamento sarebbe norma speciale rispetto all'art. 38 T.U.L.P.S. e porrebbe un obbligo autonomo rispetto a quello previsto da quest'ultimo, la cui violazione integrerebbe la contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.P.S. (v. **Sez. Un. 24 marzo 1984 – dep. 30 giugno 1984, n. 6176, Romano, rv 165131; Sez. I 2 aprile 2008 – dep. 5 maggio 2008, n. 17808, Amato, rv 239851; Sez. V 21 aprile 2005 – dep. 17 maggio 2005, n. 18433, Rita, rv 232293; Sez. I 23 settembre 1999 – dep. 28 ottobre 1999, n. 5137, Zarrilli, rv 214430; Sez. I 17 gennaio 1990 – dep. 15 maggio 1990, n. 6942, De Paola, rv 184310**).

Il legislatore, inserendo ora nell'art. 38 la previsione dell'obbligo di ripetere la denuncia, sembra invece aver voluto ribadire che il suo inadempimento comporta comunque l'illegalità della detenzione e la conseguente configurabilità del delitto previsto dagli artt. 2 e 7 l. n. 895 del 1967. Qualora dovesse ritenersi che questa è la corretta interpretazione della modifica introdotta dalla novella (la cui *ratio* appare altrimenti difficilmente individuabile) appare comunque indubitabile che l'aggravamento della qualificazione giuridica della fattispecie valga solo per le condotte che saranno consumate dopo la sua entrata in vigore e cioè, come già precisato, a partire dal 1° luglio 2011.

Sempre il nuovo quinto comma dell'art. 38 impone infine al detentore l'obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell'arma offra adeguate garanzie di sicurezza.

e) *Licenza di porto d'armi (comma 1, lett. f)*

La novella ha altresì modificato l'art. 42 T.U.L.P.S., il quale contiene la disciplina della licenza per porto d'armi. In proposito è stato inserito un nuovo comma nell'articolo dove è stato previsto l'obbligo per colui a cui venga rilasciata la licenza di comunicare ai conviventi maggiorenni il provvedimento. L'inadempimento dell'obbligo costituisce un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, a cui può essere aggiunta la revoca della licenza.

Infine va ricordato che, sempre in tema di rilascio della licenza di porto d'armi, **è stato modificato anche l'art. 8 l. n. 110 del 1975** con riguardo all'esenzione dall'accertamento della capacità tecnica per coloro che hanno prestato servizio militare. In proposito la novella ha precisato che tale esenzione opera solo se il servizio è stato prestato nei dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda per

ottenere la licenza.

4. Le modifiche alla l. 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 4 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

Con riguardo ai delitti previsti dalla l. n. 895 del 1967 la novella si è sostanzialmente limitata ad un **adeguamento delle sanzioni pecuniarie**, fissando la multa per quello di illecita fabbricazione, importazione e cessione di cui all'art. 1 da euro 10.000 ad euro 50.000 (in precedenza da euro 413 ad euro 2.065), per quello di detenzione illegale di cui all'art. 2 e per quello di trasgressione dell'ordine di consegna di cui all'art. 3 da euro 3.000 ad euro 20.000 (in precedenza da euro 206 ad euro 1.549), per quello di porto illegale di cui all'art. 4 da euro 4.000 ad euro 40.000 (in precedenza da euro 206 ad euro 2.065).

Infine il legislatore ha provveduto ad integrare l'attenuante indefinita di cui all'art. 5 con il riferimento alle parti d'arma.

5. Le modifiche alla l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 5 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

a) Armi semiautomatiche o a ripetizione (comma 1, lett. a)

Più consistenti le modifiche apportate dal d. lgs. n. 204 del 2010 all'altra legge fondamentale in materia di armi, la n. 110 del 1975.

Innanzitutto la novella, nel comma secondo dell'art. 2 della citata legge, ha **introdotto il divieto di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato e vendita delle armi da fuoco semiautomatiche o a ripetizione camerate per il munizionamento calibro 9x19 "parabellum", salvo che le stesse siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato ovvero all'esportazione, nel qual caso per svolgere le attività altrimenti vietate è stata introdotto l'obbligo di dotarsi della licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S.**

Le armi in questione sono in realtà quelle di ordinanza delle forze di polizia e sono tradizionalmente considerate "tipo guerra", ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della l. n. 110 del 1975. Si tratta dunque di armi la cui detenzione e il porto è comunque inibito ai privati. Ed in tal senso la collocazione della nuova disposizione nella norma dedicata alla classificazione delle armi comuni da sparo "per definizione" può ingenerare qualche perplessità. Dalla relazione al decreto legislativo si evince però che la *ratio* di tale disposizione è soprattutto quella di agevolare le attività di fabbricazione ed esportazione delle suddette armi (ed in tal senso non è infatti più richiesta la licenza prevista per le armi da guerra di cui all'art. 28 T.U.L.P.S., ma quella relativa alle armi comuni di cui al citato art. 31 del medesimo Testo Unico), che la direttiva europea classifica tra quelle la cui detenzione può essere autorizzata e che in molti paesi europei sono destinate al mercato civile e non a quello militare.

In definitiva **nulla muta per i privati**, che non potranno nemmeno in futuro acquistare, detenere o portare le armi in oggetto. **Quanto ai fabbricanti, importatori ed esportatori "professionali" cambia, come detto, il tipo di licenza di cui debbono munirsi, ma non è chiaro di quale reato debbano effettivamente rispondere in caso di esercizio di tali attività senza la prescritta licenza.** Infatti l'accennato inserimento della disposizione nell'art. 2 della l. n. 110 del 1975 e la necessità di dotarsi della licenza prevista per le armi comuni e non per quelle da guerra potrebbero far propendere per la qualificazione del fatto ai sensi non solo dell'art. 1 della l. n. 895 del 1967, ma anche dell'art. 7 della stessa legge. Per converso la circostanza che le armi di cui si è detto continuano ad essere catalogate come "tipo guerra" e che non sono ammesse alla libera vendita dovrebbero far ritenere che la disciplina penale applicabile in caso di mancato conseguimento della licenza sia tuttora quella riservata per le condotte illecite ad oggetto le armi da guerra.

b) Armi non da sparo ed oggetti atti ad offendere (comma 1, lett. b)

Particolarmente significativa la prima delle **modifiche apportate dalla novella all'art. 4 della l. n. 110 del 1975**. Infatti, nel primo comma, **all'elenco delle armi proprie non da sparo di cui è vietato il porto fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione sono stati inseriti anche gli "storditori elettrici" e gli altri apparecchi analoghi «in grado di erogare una elettrolocazione».**

Si tratta di quegli apparecchi di piccole dimensioni, funzionanti a batteria, in grado di erogare una scarica elettrica anche di alcune migliaia di volt (ma a bassissimo amperaggio), dolorosa e in alcuni casi invalidante. Progettati inizialmente come strumento destinato ad usi di polizia, la loro utilizzazione quale mezzo di difesa personale ha iniziato a diffondersi anche in Italia negli ultimi anni. Fin da subito, in assenza di una espressa disciplina normativa, sono sorti dubbi sulla classificazione giuridica di tali oggetti e si sono registrate nella giurisprudenza di merito oscillazioni circa la rilevanza penale del loro uso.

La Corte, nell'unico precedente in cui si è occupata del tema, ha invece stabilito che un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, essendo naturalmente destinato - sia pure per motivi di difesa personale - ad offendere l'eventuale aggressore, costituisce, agli effetti della legge penale, arma, il cui porto non autorizzato al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa è vietato dall'art. 4, comma primo, della l. n. 110 del 1975, a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo o delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma secondo della citata disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere (**Sez. I 18 dicembre 2003 – dep. 9 giugno 2004, n. 25912, Garzanti, rv 228234**).

Interpretazione accolta ora dal legislatore, che ha espressamente catalogato, come detto, gli storditori e gli apparecchi simili tra le armi indicate nel primo comma dell'art. 4 l. n. 110 del 1975. Sembra dunque potersi affermare che gli apparecchi in questione debbano essere qualificati come armi proprie di cui è vietato il porto fuori dall'abitazione, ma non l'acquisto e la detenzione all'interno della stessa. Peraltro, la circostanza che di tali apparecchi sia vietato il porto impedisce altresì la loro importazione ai sensi dell'art. 49 Regolamento T.U.L.P.S. e deve conseguentemente ritenersi che sia consentito l'acquisto solo di quelli eventualmente prodotti in Italia da chi abbia conseguito la licenza di cui all'art. 31 T.U.L.P.S. e il cui prototipo sia stato sottoposto al parere obbligatorio della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 l. n. 110 del 1975.

Quanto all'individuazione della **fattispecie penale integrata a seguito della violazione del divieto di porto degli storditori** va rammentato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ult. **Sez. I 11 marzo 2010 – dep. 31 marzo 2010, n. 12510, Gamba, rv 246535**), quella del primo comma dell'art. 4 l. n. 110 del 1975 è una norma precettiva di carattere generale che deve essere interpretata in modo conforme alle altre disposizioni che, in via particolare, sanzionano i singoli comportamenti vietati dalla predetta disposizione. **In tal senso il reato configurabile, trattandosi di arma per la quale non è ammessa licenza, è la contravvenzione prevista dall'art. 699, comma secondo, cod. pen.**

La novella ha poi significativamente aggravato le pene previste per la contravvenzione di porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere di cui al terzo comma dell'art. 4 della l. n. 110 del 1975, fissando le nuove cornici edittali nell'arresto da sei mesi a due anni e nell'ammenda da 1.000 a 10.000 (in precedenza era previsto l'arresto da un mese ad un anno e l'ammenda da 51 a 206 euro). Analogamente il legislatore ha provveduto ad elevare anche le pene per la contravvenzione di porto d'armi nelle riunioni pubbliche configurata dal successivo quarto comma del medesimo articolo. In proposito per l'ipotesi base sono ora previsti l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 3.000 a 20.000 euro (in precedenza la pena era quella dell'arresto da quattro a diciotto mesi e l'ammenda da 103 a 413 euro) e per quella aggravata (fatto commesso da persona non munita di licenza) l'arresto da tre a sei anni e l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro (in precedenza la pena era quella dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 206 a 413 euro). Infine sono state aumentate anche le pene dell'ultima contravvenzione contenuta nell'art. 4, quella di cui al quinto comma, ad oggetto il porto in riunione pubbliche di mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (e ora anche storditori elettrici) e degli oggetti atti ad offendere. In quest'ultimo caso la nuova cornice edittale è quella dell'arresto da sei a diciotto mesi e dell'ammenda da 2.000 a 20.000 euro (precedentemente la pena era quella dell'arresto da due a diciotto mesi e dell'ammenda da 103 a 413 euro).

Quanto alle modifiche apportate dalla novella all'elenco degli oggetti atti ad offendere contenuto nel secondo comma dell'art. 4 l. n. 110 del 1975 si rinvia a quanto verrà illustrato nel paragrafo successivo.

c) Armi giocattolo (comma 1, lett. c)

Il d. lgs. n. 204 del 2010 è poi intervenuto sull'art. 5 della l. n. 110 del 1975 per modificare la disciplina delle armi giocattolo. Innanzi tutto **la novella ha provveduto a sostituire la dizione "giocattoli"** – che in passato aveva creato qualche incertezza interpretativa, peraltro dissolta dalla giurisprudenza della Corte (v. **Sez. I 28 aprile 1994 – dep. 2 giugno 1994, n. 1911, Giogli, rv 197878**) – **con il più appropriato termine "strumenti"**, in grado di essere riferito tanto alle armi giocattolo in senso stretto, che ai c.d. simulacri d'arma e cioè gli oggetti privi di attitudine offensiva che per forma, colore e dimensioni possono essere confusi con una vera arma da fuoco, ma che non sono

destinati al giuoco infantile. Ed in tal modo il legislatore ha voluto in qualche modo "anticipare" anche l'attuazione della direttiva 2009/48/CE, la quale vieta di definire "giocattoli" le riproduzioni di armi da fuoco reali.

In secondo luogo nel quarto comma dell'articolo citato - che contiene le disposizioni che hanno per destinatari esclusivamente i fabbricanti ed i commercianti di giocattoli riproducenti armi (v. in questo senso dopo le modifiche apportate dalla l. n. 36 del 1990 *ex multis* e da ultima **Sez. I 12 marzo 1992 – dep. 5 maggio 1992, n. 1141, p.g. in proc. Conte, rv 190206**) - conservato il primo periodo della disposizione concernente il divieto di utilizzare nella loro fabbricazione l'impiego di tecniche o materiali che ne consentano la trasformazione in armi vere, è stato sostituito il secondo periodo nel quale sono specificate le **condizioni di conformità dei suddetti strumenti**. Mentre nel testo previgente era semplicemente previsto in tal senso che l'estremità della canna dell'arma giocattolo doveva essere parzialmente o integralmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato, il legislatore ha ora dettato una **disciplina molto più dettagliata**.

In particolare la novella ha stabilito che d'ora innanzi **i suddetti strumenti, se realizzati in metallo, debbano avere la canna completamente ostruita in modo da non poter camerare cartucce, nonché occlusa all'estremità da un tappo rosso inamovibile**. In tal modo, dunque, sembra che il legislatore abbia voluto escludere dalla disciplina in commento i giocattoli veri e propri e cioè le riproduzioni di armi destinate al giuoco dei bambini realizzate normalmente in materiali diversi dal metallo. Conclusione confermata dal fatto che nel nuovo testo della norma è stato anche introdotto l'obbligo di sottoporre a spese dell'interessato gli strumenti di cui si tratta a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno, previsione che apparirebbe scarsamente comprensibile se riferita anche ai giocattoli costruiti in plastica o legno.

Viene poi disposto che per **gli strumenti da segnalazione acustica**, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve (ad esempio le pistole c.d. "scaccia cani"), l'occlusione della canna sia realizzata mediante un inserto di metallo e il posizionamento del consueto tappo rosso inamovibile alla sua estremità.

Il legislatore si è opportunamente occupato anche degli strumenti denominati "softair" e cioè delle armi ad aria o gas compressi con potenza, misurata ad un metro dalla volata, non superiore ad 1 joule, la cui classificazione era in precedenza incerta. Infatti dopo che l'art. 11 della l. n. 526 del 1999, nel dare attuazione proprio alla direttiva comunitaria del 1991, aveva assimilato alle armi comuni da sparo le armi ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 joule e dopo che il d.m. 9 agosto 2001, n. 362 aveva dettato la disciplina di quelle con potenza inferiore, rimaneva il dubbio se le c.d. *softair* (che sono sostanzialmente dei giocattoli) dovessero o meno sottostare a quest'ultima disciplina. Il legislatore sembra voler chiarire il dubbio dettando una disciplina autonoma per tali "armi" ed assimilandole agli strumenti previsti dall'art. 5 l. n. 110 del 1975. In proposito la novella stabilisce che le *softair* possano essere vendute solo ai maggiori di sedici anni e possano sparare solo pallini in plastica e di colore vivo per mezzo di aria o gas compresso, nonché che la canna dell'arma debba essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e, qualora la stessa non sia sporgente, che la verniciatura debba interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Infine la novella ha provveduto ad adeguare anche la forbice edittale della sola pena pecuniaria prevista per il delitto di cui al sesto comma dell'art. 5 per l'inosservanza delle disposizioni dettate per in ordine alla fabbricazione e alla commercializzazione degli strumenti riproducibili armi, fissando la nuova cornice tra i 1.500 e i 15.000 euro di multa (in precedenza la pena prevista era quella della multa da 516 a 2.582 euro).

Va ancora ricordato che il d. lgs. n. 204 del 2010 ha altresì modificato il secondo comma dell'art. 4 l. n. 110 del 1975, inserendo nell'elenco degli oggetti atti ad offendere dei quali è vietato il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo anche gli strumenti riproducenti armi di cui si è testè detto, nonché alcune tipologie di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser (e cioè i puntatori di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4).

Conclusivamente appare opportuno segnalare evidenziare i **dubbi che le illustrate modifiche sollevano in ordine all'ambito di applicazione del settimo comma dell'art. 5 l. n. 110 del 1975**, disposizione che non è stata toccata dalla novella, se non per la citata sostituzione del termine "giocattoli" con quello "strumenti", e per cui, quando l'uso o il porto d'armi è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, questo sussiste o è aggravato anche se si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia stata occlusa ai sensi del quarto comma. Come si è visto,

però, il nuovo testo del quarto comma detta disposizioni in tema di occlusione della canna che riguardano solo le riproduzioni di armi realizzati in «metallo». Circostanza che per un verso potrebbe portare ad escludere l'operatività della norma in commento nel caso in cui il reato sia consumato utilizzando un'arma giocattolo realizzata con materiali diversi e per la quale, dunque, sembrerebbe non esistere più l'obbligo del "tappo rosso", per l'altro potrebbe conseguentemente comportare rilevanti problemi di ordine probatorio in relazione all'accertamento dell'effettiva natura dello strumento utilizzato, qualora lo stesso non venga rinvenuto.

d) Detenzione e raccolta di armi da guerra e collezione di armi comuni (comma 1, lett. e)

La novella ha provveduto altresì all'adeguamento delle pene pecuniarie (lasciando invariate invece quelle detentive ove contemplate) previste per i delitti e la contravvenzione in materia di raccolta e di trasferimento di armi da guerra e di collezione di armi comuni da sparo dall'art. 10 l. n. 110 del 1975. Per il delitto di cui al terzo comma dell'articolo citato la multa è ora da 2.000 a 20.000 euro (in precedenza era da 206 a 2.065 euro), per la contravvenzione di cui al quarto comma l'ammenda è stata portata fino a 1.000 euro (in precedenza era fino a 103 euro), mentre per il delitto di cui decimo comma la nuova forbice edittale della multa va da 1.500 a 10.000 euro (in precedenza era da 206 a 1.032 euro).

e) Immatricolazione e tracciabilità delle armi comuni da sparo (comma 1, lett. f e g)

Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha provveduto a riscrivere la disciplina dell'immatricolazione delle armi comuni da sparo destinate al mercato civile e contenuta nell'art. 11 della l. n. 110 del 1975 al fine di adeguarla a quanto previsto dalla direttiva del 2008.

Innanzitutto viene indicato in modo più preciso **dove devono essere impressi in modo indelebile i segni identificativi** e cioè un'area delimitata del fusto, carcassa o castello ovvero di un'altra delle parti essenziali dell'arma, così come ora definite dall'art. 1 *bis*, comma primo, lett. c) della l. n. 527 del 1992. In ogni caso la novella ha precisato altresì che ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o comunque facilmente ispezionabile senza l'utilizzo di attrezzi.

L'obbligo di "marcatura" (la cui omissione rende l'arma clandestina) continua a riguardare le armi prodotte in Italia, ma il legislatore ha opportunamente precisato che **l'obbligo si estende anche a quelle assemblate o "introdotte" nel territorio dello Stato.** Precisazione quest'ultima che sostituisce quella introdotta dalla l. n. 146 del 2006 in relazione all'estensione dell'obbligo alle sole armi "importate" da un paese extracomunitario.

Destinatario dell'obbligo non è più solo il fabbricante, ma altresì l'assemblatore delle armi.

Più articolata anche la **tipologia dei segni che devono essere apposti sull'arma.** In alternativa alla sigla od al marchio del produttore (o, ora, dell'assemblatore) può essere impresso anche solo il suo nome, mentre oltre al numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel CNA (Catalogo Nazionale delle Armi comuni da sparo) e al numero di matricola della singola arma, devono ora essere punzonati anche l'anno e il paese o il luogo di produzione della medesima.

Quanto alla sigla della Repubblica Italiana, il legislatore ha poi provveduto a meglio precisare che la stessa (ora insieme all'indicazione dell'anno di eventuale introduzione dell'arma nel territorio nazionale) deve essere apposta esclusivamente dal Banco Nazionale di prova, sempre che all'indicazione di nazionalità già non abbia provveduto altro Stato dell'Unione Europea. La precisazione si è resa necessaria perché, nella previgente formulazione, la norma di fatto consentiva al produttore di provvedere autonomamente a tale adempimento, con il risultato di rendere possibile che il segno identificativo nazionale venisse apposto anche all'estero su armi mai nemmeno transitate per il territorio nazionale.

La novella ha poi introdotto nella l. n. 110 del 1975 l'inedito art. 11 *bis*, nel quale sono state definite le condizioni per la registrazione e la conservazione dei dati "sensibili" di tutte le armi da fuoco (tipo, marca, modello, calibro, numero di serie, numero di catalogo, indirizzo del fornitore, dell'acquirente o del detentore), al fine di garantirne la tracciabilità imposta dalla direttiva comunitaria.

f) Demilitarizzazione e disattivazione di armi (comma 1, lett. h)

Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha provveduto anche a sanare una evidente e risalente lacuna della normativa vigente, finora discutibilmente colmata attraverso alcune circolari del Ministero

dell'interno (da ultima quella del 20 settembre 2002 n. 557/B/50106.D.2002), ma che le modifiche apportate dalla direttiva del 2008 avevano reso non più eludibile.

In tal senso la novella, introducendo nella l. n. 110 del 1975 l'inedito art. 13 bis, ha posto la disciplina per la demilitarizzazione e la disattivazione delle armi.

La demilitarizzazione - che in precedenza poteva solo in maniera forzata essere ricondotta alla peraltro generica disciplina della trasformazione di armi dettata dall'art. 1 l. 23 febbraio 1960, n. 186 - è, per la norma di nuovo conio, la procedura tecnica attraverso cui un'arma da guerra o tipo guerra viene trasformata in arma comune da sparo.

In proposito la disposizione, che rinvia ad un futuro regolamento per la definizione delle modalità per l'esecuzione della procedura (e che è prevedibile replicherà i contenuti della circolare sopra menzionata) chiarisce che **oggetto della procedura** sono le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso in quanto non più in dotazione, le quali dunque possono essere immesse sul mercato civile a condizione, per l'appunto, che siano state demilitarizzate. La norma precisa infine che **le armi demilitarizzate possono essere cedute solo** a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto e può essere effettuata esclusivamente da soggetti muniti di licenza per la fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero dagli enti pubblici che l'art. 10, comma quinto della legge n. 110 facoltizza alla raccolta di armi da guerra, purchè gli stessi risultino muniti delle necessarie attrezzature tecniche.

A seguito della demilitarizzazione, dunque, la singola arma da guerra non può più essere considerata tale, avendo perso i tratti distintivi della categoria e diventa a tutti gli effetti un'arma comune da sparo, ancorchè essa appartenga ad una classe di armi non (o non ancora) catalogata come tale nel CNA. **Ed in tal senso l'intervento del legislatore risulta particolarmente importante, poichè verso la demilitarizzazione la giurisprudenza si è rivelata tradizionalmente scettica quando è stata chiamata a qualificare penalmente le condotte ad oggetto singole armi (o loro parti) formalmente appartenenti ad un tipo di arma da guerra, riconoscendo invece rilevanza soltanto alla derubricazione del tipo d'arma conseguente alla sua catalogazione nel CNA.**

Per **disattivazione di un'arma** - la cui nozione non è fornita dalla novella, ma che è ricavabile dalle disposizioni della direttiva comunitaria e della già citata circolare - si intende invece l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile - sia essa da guerra o comune - viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro. L'arma disattivata, a differenza di quella demilitarizzata, cessa dunque di essere a tutti gli effetti un'arma e diventa oggetto di libera vendita, trasformandosi in pratica in uno degli strumenti riproducenti armi menzionati nell'art. 5 della l. n. 110 del 1975 (v. *supra* sub c).

In proposito la novella si limita a stabilire che **legittimati alla disattivazione** delle armi da guerra sono solo i soggetti che possono provvedere alla loro demilitarizzazione, mentre per quelle comuni da sparo l'operazione può essere eseguita anche dai soggetti muniti della licenza per la loro fabbricazione e riparazione.

g) Importazione temporanea di armi comuni e trasporto di parti di armi (comma 1, lett. i ed l)

La novella ha modificato anche l'art. 15 della l. n. 110 del 1975, estendendo la facoltà di importazione temporanea senza licenza di armi comuni da sparo all'ipotesi dell'importazione per finalità commerciali ed ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre, provvedendo altresì ad elevare la multa prevista per il delitto contemplato dall'ultimo comma del suddetto articolo fissandola tra i 4.000 e i 30.000 euro (in precedenza era prevista la multa da euro 20 ad euro 103).

In tema di **trasporto** di parti di armi comuni da sparo il d. lgs. n. 204 del 2010 ha invece **modificato l'art. 19 della l. n. 110 del 1975**, escludendo dagli obblighi di comunicazione previsti il trasporto dei caricatori e dei semilavorati (intesi per tali le parti di arma che, per poter essere assemblate sull'arma e garantirne il funzionamento, necessitano di ulteriori lavorazioni meccaniche) ed ha inoltre elevato l'ammenda per la contravvenzione relativa alla violazione dei suddetti obblighi fino a 500 euro (in precedenza era prevista l'ammenda fino a 82 euro).

h) Locazione di armi, armi per uso scenico e armi clandestine (comma 1, lett. n ed o)

La novella ha introdotto l'inedita definizione di armi da fuoco per uso scenico, in relazione alle quali l'art. 22 della l.n. 110 del 1975 esclude il divieto di locazione, **precisando che tali devono intendersi** le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaio che le ha in carico. Nel contempo ha provveduto all'**adeguamento anche della multa prevista per il delitto di violazione del divieto di locazione di armi**, fissando la nuova cornice edittale tra i 2.000 e i 20.000 euro (in precedenza era prevista la multa da 206 a 1.549 euro).

Con riguardo alle armi clandestine il legislatore si è infine limitato ad **elevare, anche in questo caso, le pene pecuniarie previste per le varie fattispecie che le riguardano** e che sono configurate nell'art. 23 l. n. 110 del 1975. Così per il delitto di fabbricazione, introduzione, esportazione, vendita o cessione di armi o canne clandestine e per quello di porto delle medesime la multa è stata fissata da un minimo di 2.000 ad un massimo di 20.000 euro (in precedenza era prevista, rispettivamente, la multa da 206 a 1.549 euro e da 154 a 1.549 euro), mentre per quello di detenzione delle stesse armi è stata prevista la multa da 1.000 a 15.000 euro (in precedenza era da 103 a 1.032 euro).

6. Armi da caccia (art. 6 d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204)

L'ultimo punto dell'intervento legislativo in esame che merita una qualche attenzione è contenuto nell'art. 6, comma sesto, d. lgs. n. 204 del 2010 e riguarda **la precisazione operata dal legislatore della nozione di armi da caccia contenuta nell'art. 13, comma primo, l. 11 febbraio 1992, n. 157.**

In proposito la novella ha chiarito che **si intendono tali**, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in esse camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonchè i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Infine il settimo comma del medesimo art. 6 ha precisato che **il numero di cartucce in libera detenzione per i per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella è quello di duecento** e cioè lo stesso limite detentivo previsto all'art. 97 del Regolamento T.U.L.P.S. per la detenzione del munizionamento dedicato a questo tipo di armi.